



Allegato alla delibera ce
n° 131 del 30/10/2013



COMUNE DI TARANTO

Regolamento per l'arte di strada

Settembre 2013

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

Regolamento per l'arte di strada

Indice

| | |
|---|---|
| ART. 1 - Oggetto | 2 |
| ART. 2 - Definizione e ambiti di applicazione | 2 |
| ART. 3 - Condizioni di svolgimento dell'arte di strada | 3 |
| ART. 4 - Luoghi e periodi di svolgimento dell'arte di strada | 3 |
| ART. 5 - Tempi e modalità di svolgimento dell'attività. | 4 |
| ART. 6 - Occupazione di suolo | 4 |
| ART. 7 - Tutela della quiete pubblica e disposizioni generali di esercizio..... | 4 |
| ART. 8 - Emissioni sonore | 5 |
| ART. 9 - Compensi e forme di pubblicità..... | 5 |
| ART. 10 - Responsabilità..... | 5 |
| ART. 11 - Sanzioni..... | 5 |
| ART. 12 - Norme finali | 5 |



Regolamento per l'arte di strada

ART. 1 - Oggetto

Il Comune di Taranto riconosce *l'arte di strada* e, nell'intendimento di promuovere tale forma di espressione artistico-culturale, consente lo svolgimento nell'ambito del territorio comunale secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

ART. 2 - Definizione e ambiti di applicazione

1. Per "arte di strada" si intende la libera espressione artistica svolta da qualsiasi persona, esercitata in luogo pubblico o aperto al pubblico, in modo estemporaneo ed itinerante, senza la corresponsione di un corrispettivo per la prestazione, il cui compenso e' lasciato alla libera offerta dello spettatore in relazione alle seguenti manifestazioni artistiche:

- Figurative, esposizioni di opere d'arte e dell'ingegno;
- musicali (suonatore, cantante, cantastorie, esclusivamente con strumenti non amplificati);
- recitative;
- giochi di abilità, di prestigio;
- saltimbanco, mimo, clown, giocoliere, truccabimbi;
- trampoliere;
- creatore di figure e pupazzi con palloncini gonfiabili;
- ritrattista;
- "madonnaro";
- statua vivente.

L'elencazione di cui sopra, ha comunque carattere solo esemplificativo e non esaurisce tutte le fattispecie possibili; pertanto, per le attività non ricomprese nel predetto elenco, il Comune valuterà di volta in volta, se siano o meno riconducibili, per analogia di finalità e caratteristiche, alla medesima disciplina.

2. Lo spettacolo di strada è l'attività spettacolare svolta sul territorio nazionale senza l'impiego di palcoscenico, di platea e di apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di "minimi strumenti ad uso esclusivo degli artisti". Il numero degli addetti scritturati nell'attività deve essere inferiore a 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno deve essere inferiore a 150.
3. E' severamente vietata l'attività diretta a speculare sull'altrui credulità o a sfruttare e ad alimentare l'altrui pregiudizio (indovini, ciarlatani, cartomanti e simili).
4. Sono vietate tutte quelle attività che comportino pericolo o comprovato disagio ed incomodo per i cittadini, anche in relazione alle condizioni di tempo e di luogo da valutarsi da parte dell'Amministrazione Comunale in relazione al caso concreto, o ad esigenze contingenti.
5. Il presente regolamento non si applica:
 - a) agli artisti di strada che operano in locali o aree private non aperte all'uso pubblico;
 - b) alle attività di intrattenimento su area pubblica, organizzate con carattere di imprenditorialità (concerti, trattenimenti musicali, ecc.), alle bande musicali e agli

- esercenti le attività dello spettacolo viaggiante, soggetti alla licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.;
- c) alle attività di commercio su area pubblica in quanto regolata da specifica normativa;
 - d) agli artigiani che effettuano, su area pubblica, la vendita dei propri prodotti o offrono i propri servizi (lustrascarpe, arrotino, ecc.);
 - e) qualsiasi attività di tipo commerciale che manchi di specifica connotazione artistica.
6. In occasione di manifestazioni ed eventi organizzati, promossi o riconosciuti dall'Amministrazione Comunale potranno essere previsti orari, condizioni ed aree in cui esercitare l'arte in strada, in deroga al presente regolamento.

ART. 3 - Condizioni di svolgimento dell'arte di strada

1. L'arte di strada è esercitata sul territorio comunale nei limiti del presente regolamento, previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio attività ai sensi dell' art. 19 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.
2. Per l'esercizio dello spettacolo di strada la Segnalazione di inizio attività verrà presentata ai sensi dell'art. 69 del RD. N. 773/1931, TULPS.
3. La segnalazione di inizio attività dovrà essere presentata al Protocollo della Direzione Sviluppo Economico e Produttivo, prima dell'esibizione e nella stessa dovranno essere dichiarate, ai sensi del DPR. 445/2000, le generalità dell'artista o degli artisti, il possesso dei requisiti morali, il possesso della licenza/denuncia di inizio attività ex art. 69 TULPS rilasciata dal Comune di residenza (nel caso di spettacolo di strada), il tipo di spettacolo che intende proporre al pubblico, il luogo e gli orari dello stesso, precisando l'utilizzo o meno di strumenti musicali e allegando la documentazione tecnica della attrezzatura a corredo dell'artista.
4. Le segnalazioni di inizio attività vengono esaminate in base all'ordine cronologico di ricevimento da parte dell'Amministrazione comunale e sono correlate alla disponibilità delle aree richieste.
5. Qualora risultino presentate più istanze per la medesima area e per il medesimo arco temporale, le stesse verranno accolte in base all'ordine cronologico di presentazione con riferimento al periodo in cui s'intende effettuare l'arte di strada.
6. Su richiesta dell'organo di vigilanza, l'artista dovrà esibire la ricevuta dell'avvenuta presentazione della segnalazione di inizio attività e copia della eventuale autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.
7. Ogni segnalazione di inizio attività potrà contenere l'indicazione circa lo svolgimento delle attività di artista di strada per non più di 10 giornate anche consecutive nel mese nel medesimo luogo o in luoghi diversi.
8. La mancata o irregolare presentazione della segnalazione di inizio attività, ovvero la mancanza della concessione all'occupazione del suolo pubblico, comporterà l'immediata sospensione dello spettacolo da parte dell'organo di vigilanza dell'Amministrazione Comunale.

ART. 4 - Luoghi e periodi di svolgimento dell'arte di strada

1. L'attività dell'arte di strada è consentita sul territorio del Comune di Taranto dalle ore 9,00 alle ore 24,00 ad eccezione delle attività che comportano l'impiego di strumenti musicali, il cui esercizio è consentito dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e dalle ore 16,30 alle ore 24,00.

2. L' esercizio dell'attività da parte dei "madonnari" e la permanenza in loco, è consentita fino al completamento dell'opera. L'attività potrà essere svolta unicamente con l'utilizzo di colori e materiali lavabili tali da non danneggiare in alcun modo le pavimentazioni o preferibilmente con teli amovibili. E' comunque vietato dipingere direttamente su sagrati di chiese, luoghi di culto o in zone di alto pregio.
3. In ogni caso gli artisti di strada non potranno costituire ostacolo alla circolazione dei veicoli e non potranno svolgere la loro attività davanti alle entrate di chiese o di edifici di culto, istituti bancari, sedi delle forze dell'ordine e di pronto intervento ed in occasione di celebrazioni di manifestazioni pubbliche religiose, di culto, politiche, comizi, ecc.; per i suonatori e cantanti è vietato esercitare in prossimità dei pubblici esercizi di somministrazione (ristoranti, pizzerie, bar, ecc.).
4. L'Amministrazione Comunale si riserva, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti, di vietare temporaneamente l'arte di strada.

ART. 5 - Tempi e modalità di svolgimento dell'attività.

1. L' artista di strada che, per la peculiarità della sua performance, produce la spontanea disposizione definita "a cerchio" del pubblico, potrà esibirsi fino ad un massimo di 60 minuti continuativi per ciascuna rappresentazione nel medesimo luogo;
2. L'artista di strada la cui performance, è naturalmente destinata soprattutto ad un pubblico di passaggio, potrà esibirsi per un tempo massimo di 2 ore continuative.

ART. 6 - Occupazione di suolo

1. L'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada, qualora per l'esibizione necessiti di posizionare strutture, è soggetta al regime dell'occupazione del suolo pubblico e non potrà protrarsi oltre il tempo necessario all'esibizione di cui all'art. 5. La richiesta di occupazione di suolo pubblico, qualora necessaria per il posizionamento di strutture, dovrà essere presentata almeno 15 giorni prima dell'esibizione e deve essere allegata alla SCIA.
2. Lo spazio può essere occupato solo con strumenti attinenti allo spettacolo, leggeri e facilmente rimovibili alla fine dell'esibizione.
3. Al termine della sua esibizione l'artista deve ripristinare la pulizia ed il decoro del suolo pubblico, delle infrastrutture e degli arredi urbani.

ART. 7 - Tutela della quiete pubblica e disposizioni generali di esercizio

1. L'arte di strada è esercitata assicurando:
 - il rispetto della quiete pubblica e dei limiti di legge delle emissioni sonore, previste dalla legge regionale nr. 3/2002;
 - la normale circolazione stradale e pedonale;
 - gli accessi alle abitazioni e alle attività in genere;
 - la pulizia e il decoro del suolo pubblico, delle infrastrutture e degli arredi presenti;
 - di non ledere l'immagine della località e gli interessi della collettività.
2. E' assolutamente vietato esibirsi mediante l'uso di fiamme libere.
3. Sono in ogni caso proibite le esibizioni contrarie all'ordine pubblico, al buon costume o che arrechino disturbo della pubblica quiete.
4. E' vietato il coinvolgimento di animali di qualsiasi specie durante lo spettacolo in strada.

5. E' vietato l'uso della maschera, mentre è consentito il trucco completo del viso a condizione che venga esibito prontamente un documento di identità a richiesta degli organi di vigilanza.

ART. 8 - Emissioni sonore

1. Per l'esercizio dell'arte di strada, può essere consentito l'uso di impianti di amplificazione, le cui specifiche tecniche devono essere oggetto di apposito allegato all'istanza (SCIA). L'uso di strumenti musicali è consentito purché le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo e in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino eccessive e non superino i livelli di rumorosità previsti dalla normativa regionale vigente in materia (L.R. n. 3/2002).

ART. 9 - Compensi e forme di pubblicità

1. L'artista di strada non può chiedere il pagamento di biglietti, ticket o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera, consentita nella classica forma del passaggio "a cappello".
2. E' altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità se non in osservanza delle norme e tasse vigenti.

ART. 10- Responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada in cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti, di cui lo stesso artista è unico responsabile.
2. Per i mestieri comportanti rischi personali o precise attitudini psico-fisiche (saltimbanco, fachim, ecc.) l'artista assume ogni relativa responsabilità, sia per sé, che per eventuali collaboratori e/o dipendenti e deve tenere comportamenti di prudenza e perizia propria del buon padre di famiglia e, in ogni caso, non coinvolgere soggetti estranei alla propria attività.

ART. 11 - Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso illecito, l'esercizio dell'arte di strada condotta in difformità alle norme del presente Regolamento e' punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 ad euro 500,00, nei modi e nelle forme di cui alla normativa vigente.
2. L'esercizio dell'attività di cui al presente Regolamento, in carenza di concessioni di suolo pubblico, qualora necessaria, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti.

ART. 12 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione che lo approva.